

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C.
N° 23 DEL 21.4.1997
IL SEGRETARIO COMUNALE



PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina l'ottimale localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste nel Comune di S.Stino di Livenza ed il relativo regime autorizzatorio, in applicazione delle disposizioni della Legge 5.8.1981 n. 416, come modificata con Legge 25.2.1987 n. 67, e sulla base degli indirizzi programmatici determinati dalla Regione del Veneto con il Provvedimento del Consiglio Regionale n. 150 del 21.6.1991.

Art. 2 - Finalità e durata del Piano

1 - Il Piano persegue le seguenti finalità:
a) assicurare un razionale insediamento delle rivendite di giornali e riviste nel territorio del Comune di S.Stino di Livenza in relazione alle diverse realtà sociali ed insediative esistenti;
b) migliorare la produttività e funzionalità delle rivendite;
c) facilitare agli utenti l'accesso ai punti vendita della rete comunale al fine dell'incremento della diffusione di quotidiani e periodici.

2 - Il presente Piano ha durata di quattro anni dalla data di entrata in vigore ed esplicherà, comunque, la propria efficacia fino alla sua revisione.

Art. 3 - Zone comunali

1 - In relazione ai criteri di cui al Pcr n. 150/1991 e sulla scorta delle considerazioni elencate nella relazione introduttiva al presente Piano, il territorio del Comune di S.Stino di Livenza viene suddiviso nelle seguenti zone:
Zona 1 - Centro urbano;
Zona 2 - Intermedia tra centro e periferia;
Zona 5 - Agricola;
come evidenziate nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Non risultano identificate, non sussistendo le caratteristiche indicate dal Pcr 150/1991, le zone 3 e 4.

Art. 4 - Localizzazione ottimale dei punti di vendita

La localizzazione dei punti di vendita è la seguente:

Zone	Punti vendita esclusivi	punti vendita promiscui	Totale zona	Previsioni
1 capoluogo	=	4	4	=
1 La Salute	=	1	1	=
2 Corbolone	=	=	=	=
2 Biverone	=	=	=	=
2 Bivio Tr.	=	1	1	=
5 Agricola	=	=	=	=
Totale	=	6	6	=

In caso di cessazione di punti vendita esistenti sarà recuperata a livello della zona interessata una unità autorizzabile.

Parimenti il trasferimento di un esercizio da zona a zona può essere concesso qualora nella nuova zona sia disponibile una unità assegnabile.

Art. 5 - Superficie minima

1 - La superficie minima per l'apertura di nuove rivendite, sia di tipo esclusivo che promiscuo, e per il trasferimento in altri locali è determinata in mq. 4.

2 - Qualora la rivendita sia promiscua la superficie minima di cui sopra dovrà risultare effettivamente disponibile ed utilizzata per la vendita di quotidiani e periodici.

Art. 6 - Distanze

1. La distanza minima tra singoli esercizi non può essere inferiore a m. 400. E' ammesso il trasferimento in deroga alla distanza in caso di sfratto o di forza maggiore.

Art. 7 - Autorizzazione

1 - L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione prevista dall'art. 14 della Legge 5.8.1981 n. 416, così come modificato dall'art. 7 della Legge 25.2.1987 n. 67.

2 - L'autorizzazione è necessaria ed obbligatoria per l'apertura di nuovi punti di vendita, in caso di subingresso e per il trasferimento di esercizi già in attività.

3 - L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco previa iscrizione del richiedente nel Registro degli Esercenti il Commercio previsto ai sensi della Legge 11.6.1971 n. 426 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4.8.1988 n. 375 e nel rispetto dei criteri di localizzazione determinati con il presente Piano.

4 - Le domande, in carta legale, intese ad ottenere il rilascio della autorizzazione devono contenere i seguenti estremi:

- a) generalità del richiedente o del legale rappresentante in caso di persona giuridica;
- b) Codice fiscale del richiedente;
- c) numero e data di iscrizione al Registro degli esercenti il Commercio;
- d) ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;
- e) dimostrazione della disponibilità dei locali.

5 - L'autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste è rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento con altre categorie merceologiche l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Art. 8 - Chiusure temporanee

1 - In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

Art. 9 - Esercizio dell'attività

1 - L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici è svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari e parenti o affini di terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

2 - L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio o di superamento dell'età pensionabile.

3 - Nei casi succitati il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'attività della rivendita. L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.

4 - In ogni caso il gestore deve possedere tutti i requisiti, compresa l'iscrizione al R.E.C., prescritti per i titolari delle rivendite e la comunicazione relativa alla continuazione dell'attività a mezzo di sostituto deve pervenire entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di impedimento.

5 - L'autorizzazione consente il recapito a domicilio di quotidiani e periodici a clienti che ne facciano richiesta. Obbliga altresì l'intestatario ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 10 - Subingresso

1 - Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

2 - L'autorizzazione al subingresso viene concessa su domanda del nuovo titolare da presentarsi entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita o dalla regolarizzazione della pratica ereditaria.

3 - In caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte gli eredi hanno diritto a continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario ad ottenere l'autorizzazione al subingresso.

4 - Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla Legge 11.6.1971 n. 426 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4.8.1988 n. 375.

Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione

1 - Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione nei casi di seguito elencati:


- a) qualora non venga attivata la vendita entro sei mesi dalla data di rilascio della autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora il titolare di autorizzazione sospenda la rivendita per un periodo superiore a sei mesi;
- c) qualora venga affidata in gestione a terzi la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici. In tal caso la revoca è disposta trascorsi sessanta giorni da apposita diffida del Sindaco;
- d) qualora non venga assicurata parità di trattamento alle diverse testate. La revoca è disposta in caso di recidiva;
- e) qualora l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal Registro degli Esercenti il Commercio; sono fatti salvi i diritti del fallimento a condizione che la cessione d'azienda e la ripresa dell'attività avvengano nel termine di sei mesi dal provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Sanzioni


Per le trasgressioni alle norme di Legge e del presente Regolamento è fatto riferimento all'art. 17 del Provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 150 del 21.6.1991.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge


Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla Legge 5.8.1981 n. 416 come modificata con Legge 25.2.1987 n. 67, alla Legge 11.6.1971 n. 426 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 4.8.1988 n. 375, ed al Pcr 21.6.1991 n. 150.






Zona 1 - LA SALUTE



□ Zona 2 - BIVERONE



-  ZONA 1 - CAPOLUOGO
-  ZONA 2 - BIVIO TRIESTINA
-  Zona 2 - CORBOLONE